

## F Gas | Gas Fluorurati

Il Regolamento (EC) No 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di questi gas attraverso una pluralità di misure: norme relative al con tenimento, all'uso, al recupero, distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, condizioni riguardanti la collocazione sul mercato di certi tipi di prodotti o di dispositivi che contengono o si basano sui gas fluorurati ad effetto serra (divieti), usi specifici di questi gas (divieto di manutenzione con alcuni gas), limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC (eliminazione).

CST con i suoi Tecnici Specializzati sono in possesso della certificazione F-GAS e sono autorizzati ad operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti GAS FLUORURATI ad effetto serra.

## Impianti di climatizzazione e refrigerazione, novità introdotte dal DPR 146/2018

Gli operatori-utilizzatori di apparecchiature contenente fgas, devono:

- prevenire perdite
- effettuare controlli delle perdite, frequenza in base al carico dell'apparecchiatura
- in caso di perdita, assicurarsi che l'apparecchiatura sia riparata in tempo debito
- assicurare l'adeguato recupero del gas per riciclaggio, rigenerazione o smaltimento.

Le aziende che operano su apparecchiature contenenti Fgas, devono essere certificate ed operare tramite personale certificato.

Sono registrate presso il registro Fgas.

**Dal 01/01/2015 la frequenza di controllo delle perdite su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Fgas), viene dettata non più dai Kg di gas contenuti nell'apparecchiatura, ma dall'equivalente contenuto di CO2 immesso nell'atmosfera.**

Carica di f-gas in Ton CO <sub>2</sub> eq	Frequenza controlli	Frequenza controlli se in presenza di un sistema automatico rilevamento perdite *
5 < Ton CO <sub>2</sub> eq ≤ 50	ogni 12 mesi	ogni 24 mesi
50 < Ton CO <sub>2</sub> eq ≤ 500	ogni 6 mesi	ogni 12 mesi
≥ 500 Ton CO <sub>2</sub> eq	ogni 3 mesi	ogni 6 mesi

\*Il sistema di rilevamento automatico delle perdite è obbligatorio per carica di refrigerante maggiore di 500 Ton CO<sub>2</sub> eq

Per risalire a questo valore bisogna moltiplicare i Kg di gas contenuti nell'apparecchiatura per il fattore GWP, differente per ogni tipo di gas. La novità più importante introdotta dal decreto, riguarda l'istituzione di una banca dati gas fluorurati ad effetto serra, tenuta dalla camera di commercio. In sostanza ogni azienda che vende, installa, effettua manutenzione o riparazione su apparecchiature contenenti gas fluorurati (sia una Pompa di calore, un condizionatore ecc. ), deve comunicare alla banca dati della camera di commercio i dati delle apparecchiature vendute/manutenute.

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, possono essere vendute agli utilizzatori finali, unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata.

Dal 24 settembre 2019 le imprese certificate, devono comunicare entro 30 giorni dalla loro effettuazione gli

interventi di:

- installazione
- manutenzione
- controllo perdite
- riparazione
- smantellamento

Le apparecchiature che contengono gas fluorurati soggette a tale denuncia sono

- apparecchiature fisse di refrigerazione
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- pompe di calore fisse
- apparecchiature fisse di antincendio
- celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigo.
- Commutatori elettrici